Decreto Rettore
Repertorio nr. 516/2009
Prot. n. 25348 del 11/12/2009
Tit. III cl. 11

Oggetto: Modifica "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"

IL RETTORE

PREMESSO	che con D.R. Rep. 207 – 2007 del 23/05/2007 è stato emanato il "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, in attuazione dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449 del 27.12.1997";
CONSIDERATA	la necessità di adeguare le modalità di sottomissione delle candidature alla procedura informatica implementata;
CONSIDERATA	l'opportunità di semplificare le procedure al fine di gestire efficacemente ed efficientemente, nel rispetto della normativa vigente, tutte le pratiche amministrative legate agli assegni di ricerca;
CONSIDERATA	l'esigenza di precisare gli articoli relativi alle modalità di sospensione dell'assegno;
SENTITI	i Dipartimenti
SENTITO	il Comitato per le Pari Opportunità di Ateneo;
VISTA	la legge 9/5/89 n.168;
VISTA	la Legge n. 449 del 27/12/1997, in particolare l'art. 51 comma 6;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" come modificato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. Rep. n. 84 del 19/02/2008;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2008/4 del 15/09/2008;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 8/2009/4 del 26/10/2009;

DECRETA

1) Di modificare il "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" emanato con D.R. Rep. 207 – 2007 del 23/05/2007, secondo il testo allegato

2) Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del D.R. di emanazione sul sito web di Ateneo.

Il Rettore
Prof. Paolo Garbarino

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449

CAPO I
Norme Generali

Articolo 1
(Oggetto, e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per *Università* l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
b) per *Dipartimento* il Dipartimento dell'Università che, sulla base dei programmi di ricerca adottati, ne richiede l'attivazione;
c) per r*esponsabile scientifico* il docente, individuato dal Dipartimento, responsabile delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizioni di autonomia, le attività di ricerca affidate;
d) per *assegnista* il soggetto che, in possesso dei requisiti, è stato individuato, previa valutazione comparativa, per l'affidamento dell'attività di ricerca.

Articolo 2
(Requisiti e finalità)

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di "dottore di ricerca" in settori attinenti a quello per il quale è stato bandito l'assegno o "laureati" del vecchio ordinamento, laureati dei CdL a ciclo unico, laureati con Laurea Specialistica/Magistrale in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l'assegno, con esclusione del personale di ruolo dipendente dall'Università, da altre Università, da Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, da enti pubblici ed istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, da ENEA e ASI. Possono partecipare alle suddette selezioni i cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti e di curriculum scientifico-disciplinare idoneo all'attività di ricerca prevista.
2. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicate specificamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel capo III del presente regolamento.
3. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti necessari, è disposta con motivato decreto notificato all'interessato.
4. L'*Università* istituisce gli assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca dei Dipartimenti, in relazione alle richieste pervenute e in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo.

5. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Articolo 3
(Durata e rinnovo)

1. Gli assegni hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Possono essere rinnovati fino al limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto. Per gli assegni destinati a soggetti che abbiano usufruito della borsa di dottorato, nel limite massimo di otto anni devono essere computati anche gli anni di durata effettiva della borsa di dottorato.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo.
3. Il rinnovo dell'assegno è richiesto dal Consiglio di Dipartimento su proposta motivata del *responsabile scientifico*, che dovrà indicare le motivazioni per cui la ricerca non è stata portata a termine nel periodo inizialmente previsto, ovvero le considerazioni scientifiche che rendono plausibile e coerente il proseguimento della ricerca, tenendo in considerazione l'effettiva disponibilità di bilancio.

Articolo 4
(Importo)

1. L'importo lordo annuo minimo degli assegni di è stabilito dalla normativa vigente. L'assegno è erogato in rate mensili. È facoltà dei *Dipartimenti* richiedere l'attivazione di assegni di importo superiore; nel caso di cofinanziamento, la quota a carico dei fondi stanziati dall'Ateneo non potrà essere superiore al 50% dell'importo minimo.
2. Nel caso di rinnovo del rapporto di collaborazione può essere previsto un aumento dell'importo medesimo, entro i limiti indicati nel precedente comma. L'aumento deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 5
(Diritti e doveri degli assegnisti)

1. Gli *assegnisti* svolgono attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca adottati dal *Dipartimento* indicati nel bando. Essi, ove richiesto dal *responsabile scientifico*, possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti tesi di ricerca.
2. I compiti attribuiti agli *assegnisti* devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
3. Gli *assegnisti* hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del *Dipartimento* e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti.
4. Gli *assegnisti* sono tenuti a presentare annualmente, al Direttore del Dipartimento una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del *responsabile scientifico*.

Articolo 6
(Programmazione e definizione dei compiti assegnati agli assegnisti)

1. Il *Dipartimento*, sentiti i *responsabili scientifici*, all'atto della richiesta di assegni di ricerca presenta per ciascuno di essi un esauriente progetto di sviluppo che ne motivi la durata. Inoltre i *responsabili scientifici*, all'inizio di ogni anno successivo al primo, relazionano sullo sviluppo della ricerca svolta fino a quel momento in coerenza con le

indicazioni contenute nel bando e determinano i programmi di ricerca, i compiti e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche da affidare agli *assegnisti*.

Articolo 7
(Divieto di cumulo)

1. L'assegno è individuale. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti.
2. Il contratto di cui all'art. 2, comma 5, non è cumulabile con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato con privati e Amministrazioni Pubbliche, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni, possono svolgere attività libero-professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo, per soggetti diversi dall'*Università* previa autorizzazione del *responsabile scientifico*, dandone comunicazione al *Dipartimento*, a condizione che l'attività:
   - sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
   - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;
   - non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo.

3.*bis*. Ai titolari di assegni di ricerca possono essere affidati incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica, secondo le modalità previste dal regolamento relativo all'attribuzione dei contratti di insegnamento. Gli *assegnisti* possono partecipare ai seminari ed alle esercitazioni per gli studenti.

3.*ter*. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione della struttura, sentito il *responsabile scientifico*, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi, commissionate alla struttura, attinenti il programma di ricerca svolto dall'*assegnista*, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80, e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.

4. I titolari di assegni, in caso di dimissioni, prima della scadenza naturale dell'incarico, non possono partecipare ad altra selezione per il conferimento di assegno di ricerca prima che siano trascorsi sei mesi dalle dimissioni stesse.
5. Gli *assegnisti* che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione del *Dipartimento* fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
6. All'atto della stipulazione del contratto di cui all'art. 2, comma 5, l'interessato deve dichiarare:
   a) se goda di borsa di studio non cumulabile ai sensi del comma 1. del presente articolo; in caso ne dovesse godere non si dà luogo alla stipulazione;
   b) se abbia in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con privati o con AA.PP. diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1; in tali casi non si fa luogo alla stipulazione, salvo che — entro il termine assegnato dall'Università — l'interessato non venga collocato in aspettativa, come previsto dall'art. 51, comma 6, della Legge 449/97;
   c) di non avere in corso altri contratti di collaborazione ad attività di ricerca (assegni di ricerca).

Articolo 7 *bis*
(Sospensione)

1. L'attività di ricerca e l'assegno sono sospesi per gravidanza, secondo la normativa vigente. Terminato il periodo di sospensione obbligatoria, è possibile, per l'*assegnista*, richiedere un ulteriore periodo di sospensione ai sensi della normativa vigente; la durata del contratto è prorogata fino ad un massimo di 240 giorni, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca.
2. L'attività di ricerca e l'assegno sono inoltre sospesi per servizio militare, per malattia e infortunio. Ove non disciplinato da specifica normativa, la sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata in misura pari al periodo della sospensione, sentito il parere del *responsabile scientifico*, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca.
3. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi inoltre per documentati motivi, sentito il parere del *responsabile scientifico*. La sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata in misura pari al periodo della sospensione, sentito il parere del *responsabile scientifico*, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca.

Articolo 8
(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'*Università* provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento delle loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Articolo 9
(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca)

1. L'*assegnista* può frequentare corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. In tali casi l'*Università* non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.

Articolo 10
(Medici assegnisti per l'area scientifico- disciplinare delle Scienze Mediche)

1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche, possono svolgere attività di assistenza e cura per quanto strettamente attinente all'attività di ricerca. Agli stessi non possono essere affidati autonomi compiti assistenziali. L'attività è svolta senza oneri.

CAPO II
Finanziamento e Procedimento

Articolo 11
(Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni)

1. Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni, il Senato Accademico determina i criteri per la ripartizione a favore dei *Dipartimenti* del fondo complessivo di Ateneo destinato al cofinanziamento di assegni di ricerca, di cui al successivo comma 2.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, stabilisce lo stanziamento da destinare annualmente al co-finanziamento degli assegni.
3. I *Dipartimenti* e le strutture interessate devono assicurare il co-finanziamento degli assegni di ricerca la cui attivazione avviene secondo le modalità stabilite in apposite disposizioni operative dell'Amministrazione.
4. I *Dipartimenti* potranno richiedere l'attivazione di ulteriori assegni garantendo l'intera copertura finanziaria per tutta la durata dell'assegno.

Articolo 12
(Procedimento)

1. I *Dipartimenti* faranno pervenire all'Amministrazione, nei termini indicati da apposite disposizioni operative comunicate annualmente, deliberazione del Consiglio di Dipartimento con cui si chiede l'attivazione dell'assegno di ricerca.
2. La deliberazione dovrà necessariamente e almeno contenere le seguenti indicazioni:
   a) l'area scientifica e il programma di ricerca che dovrà svolgere l'*assegnista*;
   b) il nominativo del *responsabile scientifico*;
   c) la disponibilità in bilancio dei fondi necessari al co-finanziamento dell'assegno;
   d) i componenti della Commissione Esaminatrice, nelle figure previste al successivo art. 16;
   e) eventuali ulteriori forme di pubblicità del bando oltre a quelle previste dal successivo art. 17;
   f) la conoscenza eventuale di altre lingue straniere.
3. Entro i termini indicati dalle disposizioni operative si procede alla pubblicazione dei bandi a firma del Rettore.

CAPO III
Selezione Pubblica

Articolo 13
(Bando di selezione)

1. La selezione ha inizio con la pubblicazione del bando di concorso.
2. Il bando conterrà tutte le indicazioni e le informazioni indicate nel presente regolamento.
3. Il bando deve tra l'altro prevedere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione che non devono comunque essere inferiori a 30 giorni.

Articolo 14
(Selezione)

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. Sono valutati come titoli (conseguiti in Italia o all'estero):
   - il diploma di laurea,
   - il dottorato di ricerca,
   - i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,
   - le pubblicazioni scientifiche,

- lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi.

3. La Commissione Esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.
4. La Commissione Esaminatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli ed il colloquio, che il candidato abbia le conoscenze necessarie per svolgere il programma di ricerca.

Articolo 15
(Colloquio e graduatoria di merito)

1. La data di svolgimento del colloquio sarà indicata nel bando; sarà comunicata ai candidati in tempo utile qualsiasi variazione a riguardo.
2. Al termine della prova selettiva la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.
3. A parità di merito la preferenza è determinata:
   a) dalla minore età anagrafica,
   b) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli,
   c) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio.
4. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno il 60% dei punti complessivamente a disposizione per i titoli e per il colloquio, secondo l'ordine della graduatoria stessa.
5. La graduatoria finale viene affissa all'Albo del *Dipartimento*. Avverso la graduatoria può essere proposto direttamente all'Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, ricorso in carta libera.

Articolo 16
(Commissione Esaminatrice)

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del *Dipartimento*.
2. La Commissione è composta da quattro membri. Le funzioni di Presidente sono affidate di norma ad un professore di I fascia; fa parte della commissione, con funzioni di segreteria, un tecnico- amministrativo di categoria non inferiore alla C scelto dall'Amministrazione tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso le strutture dell'Ateneo.
3. Al termine dei lavori, la Commissione redige verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Articolo 17
(Pubblicità)

1. Della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo. Della selezione verrà data comunicazione per sunto a tutte le Università. Potranno essere previste, su indicazione del *Dipartimento*, ulteriori forme di pubblicità. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorre dalla data affissione all'Albo Ufficiale dell'*Università*.

Articolo 18
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere obbligatoriamente compilate e inviate *on-line* dal sito www.unipmn.it, stampate in carta libera, firmate e spedite, indirizzandole al Direttore del Dipartimento sede del progetto di ricerca, o presentate direttamente alla segreteria amministrativa del *Dipartimento* stesso, che rilascerà apposita ricevuta, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di affissione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

Le domande di ammissione alla selezione saranno considerate prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata A.R., purché pervengano entro il termine indicato. Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.

Dovrà prodursi domanda separata per ognuna delle selezioni a cui il candidato intende concorrere. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti della selezione (specificando sempre il CAP ed il recapito telefonico);
b) la cittadinanza posseduta;
c) l'esatta denominazione del *Dipartimento* di riferimento presso il quale si intende svolgere la propria attività indicando necessariamente l'area e il programma di ricerca;
d) i titoli accademici con l'indicazione dell'istituzione che li ha rilasciati e della data di conseguimento;
e) di essere a conoscenza delle forme di incompatibilità e divieto di cumulo dichiarate al precedente art. 7;
f) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
g) di consentire il trattamento dei dati personali come previsto nell'art. 21 del presente regolamento.

2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di laurea con l'indicazione del voto finale;
- certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso, conseguiti in Italia o all'estero (diplomi di specializzazione; attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, borse di studio o incarichi di ricerca; tesi di laurea o di dottorato; ecc.);
- curriculum della propria attività scientifica e professionale, con indicazione degli eventuali assegni per la collaborazione ad attività di ricerca usufruiti;
- pubblicazioni.

I candidati potranno presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito nel bando di selezione.

4. I soggetti aventi diritto possono partecipare a più selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni, con facoltà di opzione finale per il conferimento di uno solo di essi.

CAPO IV
Stipulazione del contratto

Articolo 19
(Approvazione della graduatoria e stipulazione del contratto)

1. Ultimate le procedure la Commissione Esaminatrice trasmetterà il verbale e gli atti della selezione all'Amministrazione che procederà nei 30 giorni successivi alla approvazione degli atti, con Decreto Rettorale, decidendo in via definitiva su eventuali ricorsi.
2. Le graduatorie hanno validità biennale.
3. L'effettiva assunzione in servizio dell'assegnista potrà avvenire solo previa stipulazione del contratto di diritto privato di cui al precedente art. 2 comma 5. La presa di servizio dovrà essere effettuata entro i primi cinque giorni del mese. Il contratto è stipulato dal Rettore.
4. L'inizio delle attività deve essere comunicato all'Amministrazione a cura del *Dipartimento*. Devono altresì essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni che possano comportare l'interruzione o la sospensione dell'attribuzione dell'assegno.
5. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione del contratto è facoltà dell'*Università* valutare il conferimento dell'assegno ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Articolo 20
(Decadenza e risoluzione del rapporto)

1. Decadono dal diritto all'assegno di formazione scientifica coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettare o non sottoscrivano il contratto nel termine stabilito.
2. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
3. Eventuali differimenti della data di inizio dell'assegno, verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste al precedente articolo 7*bis*. Per giustificati motivi il termine di stipulazione del contratto potrà essere differito, previa autorizzazione del *responsabile scientifico*, approvata dal *Dipartimento*, di un periodo non superiore a sei mesi.
4. Coloro che, alla data di ricezione della comunicazione di conferimento dell'assegno, si trovano in servizio militare obbligatorio sono tenuti ad esibire, all'ufficio competente, un certificato dell'Autorità Militare, o apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare dell'assegno deve iniziare l'attività di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo.
5. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
6. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto su proposta motivata del *responsabile scientifico*, approvata dal Consiglio di Dipartimento. La risoluzione del contratto è disposta dal Rettore.
7. La risoluzione del contratto opera di diritto nei seguenti casi:
   - ingiustificato mancato inizio ovvero ingiustificato ritardo nell'avvio dell'attività;

- violazione del divieto di cumulo stabilito dal precedente art. 7 del presente regolamento;
- giudizio negativo sull'attività svolta dall'*assegnista* espresso dal Consiglio di Dipartimento.
- presentazione di dichiarazioni e/o certificazioni non veritiere;
- mancato rientro dopo un periodo di sospensione.

La risoluzione è dichiarata dal Rettore.

Articolo 21
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, per le finalità di gestione del concorso e per gli adempimenti relativi al conferimento dell'assegno.

Articolo 22
(Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del D.R. di emanazione sul sito web di Ateneo.